



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica Civile

Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 10/2019;

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da LO FARO ROSSELLA in data 31.07.2019 ;

Rilevato che in data 29.11.2019 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione come da relazione depositata telematicamente in data 22.11.2019: tutti i creditori, infatti, hanno tacitamente manifestato il proprio consenso con il conseguente raggiungimento del 100% dei voti favorevoli;

che pertanto deve ritenersi raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012;

che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione depositata in Cancelleria in data 20.12.2019 con la quale ha definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni:

- Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della



proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 della medesima legge;

- Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo;
- Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.
- La valutazione sul punto è positiva. Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, come attestato anche dall'OCC; in particolare, si rileva che con atto del 10.07.2018 l'istante, unitamente al coniuge BUCCI ALBERTO, aveva sciolto il fondo patrimoniale costituito in data 18.10.2010 in cui era stata conferita la casa familiare oggetto di vendita nella presente procedura.
- Quanto al contenuto dell'accordo, **la proposta** prevede :
 - Pagamento integrale delle prededuzioni stimate in euro 14.750,00;
 - Pagamento del compenso di assistenza e consulenza all'agenzia immobiliare per euro 3.000,00;
 - Pagamento parziale di euro 218.666,00 (corrispondente al 44,80% del residuo debito comprensivo di interessi di euro 487.446,37) al creditore munito di privilegio speciale Banca Popolare Valconca con contestuale cancellazione di ipoteca in virtù di rinuncia dell'istituto bancario all'eccedenza ;
 - Pagamento integrale del credito munito di privilegio generale dell'Erario in euro 1.318,29;
 - Pagamento nella percentuale del 2,95% ai creditori chirografari ai quali sarà attribuito il residuo ricavato dalla liquidazione dell'attivo;
 - Contributo per il sostentamento dell'istante di euro 10.00,00.



- **Il Piano prevede** : vendita a trattativa privata del bene immobile di Rimini, di proprietà del debitore; per l'immobile è già pervenuta una offerta irrevocabile di acquisto per la somma di euro 260.000,00 valida sino al 31.12.2019;
- Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili. Vi è, infatti, agli atti la proposta irrevocabile di acquisto per euro 260.000,00 dell'immobile di proprietà della signora LO FARO GISELLA valida sino al 31.12.2019; vi è la dichiarazione espressa dell'unico creditore ipotecario (BANCA POPOLARE VALCONCA) di accettazione della decurtazione del proprio debito nella misura del 44,80% con rinuncia al credito residuo (che, dunque, non viene neppure declassato in chirografo); l'introito della predetta somma e la decurtazione del credito ipotecario consente di avere attivo sufficiente per soddisfare il fabbisogno della presente procedura.
- Del resto, non vi sono ragioni per contestare quanto indicato dall'OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi; ii) l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.
- Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.
- Quanto alla nomina del liquidatore ritiene il Tribunale che nell'accordo di composizione della crisi, che è un “ concordato minore “ (come ora definito dal nuovo CCI), l'attività di liquidazione è gestita esclusivamente dal liquidatore giudiziale. Il nominando liquidatore dovrà sovrintendere alla vendita dei beni – quindi anche



dell'immobile per il quale è presente una offerta irrevocabile – e procedere alla distribuzione del ricavato.

- I liquidatore viene individuato in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 LF. Giusto il disposto di cui agli artt. 15 co. 8 e 13 co.1 l n. 3/2012 il liquidatore può essere individuato anche nello stesso professionista che svolge funzioni di OCC. Del resto, nel piano, come spese prededucibili, è previsto un compenso omnia per il solo dott. BATARRA.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da LO FARO ROSSELLA GISELLA, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) nomina liquidatore a norma dell'art 13 L 3/2012 il Dr Antonio Batarra, che sorveglierà alla liquidazione del bene immobile descritto nella proposta e procederà alla distribuzione del ricavato secondo accordo.
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Rimini, 20.12.2019

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi

